



Comune di Sant'Alessio con Vialone

-Provincia di Pavia-
Via Vittoria,18 - CAP 27016
Tel.0382/94029 – fax 0382/953814
email: comune.santalessio@libero.it
P.I. 00493580187



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI
AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E
VALUTAZIONE SULLA CONGRUITÀ ECONOMICA DEI SERVIZI.**
(art. 34 commi 20 e 21 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e art. 192 comma 2 D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Affidamento del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
Ente affidante	Comune di Sant' Alessio con Vialone
Modalità di affidamento	In house (ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016)
Durata del contratto	7 anni (a partire dal 01.04.2018)
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Adeguamento di servizi già attivo
Territorio interessato dal servizio	Territorio comunale di Sant' Alessio con Vialone

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Arch. Giuseppe Bongiovanni
Ente di riferimento	Comune di Sant' Alessio con Vialone
Area/Servizio	Area Tecnica
Telefono	0382/94029
Email	comune.santalessio@libero.it
Data di Redazione	01/03/2018

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all’art. 34 *“Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni”*, commi 20 e 21 prevede quanto segue:

20. *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

21. *Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*

Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), all’art. 192 comma 2 prevede quanto segue:

2. *Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

La nozione di gestione del servizio di igiene ambientale può essere desunta dall’art. 183, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* e definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

Deve essere premesso che il ciclo dei rifiuti (come sopra delineato) è da considerarsi un servizio pubblico locale, coerentemente con la normativa vigente (tra gli altri provvedimenti: l’art. 25, comma 4 D.L. 1/2012, l’art. 202 D.Lgs. 152/2006, la versione originaria dell’art. 23 bis, comma 10 D.L. 112/2008).

Sia la Sezione della Corte dei Conti Lombardia con parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012, sia la giurisprudenza ritiene che *“la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell’utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio”* (art. 238 D.Lgs. n. 152/2006).

I modelli previsti per l’affidamento del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti risultano a tutt’oggi quelli vigenti per i servizi di rilievo economico.

L’art. 5 del D. Lgs. 50/2016 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici ed accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico) recita:

1. *Una concessione o un appalto pubblico nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) *l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

b) *oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

Le disposizioni del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, pubblicato in G.U. n. 210 del 08/09/2016 ed in vigore dal 23/09/2016, hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta.

In merito alla costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali da parte di Regione Lombardia o, in caso di inadempienza, da parte del Consiglio dei Ministri, si rileva che alla data di stesura del presente documento gli stessi non sono ancora stati costituiti e che pertanto di fatto è rimasto in capo al singolo Comune il ruolo di ente concedente/affidante.

Trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 198 D.Lgs. n. 152/2006 che recita:

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio di igiene urbana costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini.

Da detto principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità, è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa).

Occorre poi evidenziare che i cittadini debbono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di cooperazione risulta determinante per il raggiungimento di prefissati standard di qualità e di costi. Il ciclo integrato dei rifiuti ha inizio con la raccolta "porta a porta", attraverso il ritiro domiciliare dei rifiuti con una frequenza prestabilita.

La modalità scelta è rilevante sia in termini di servizio erogato che di costi: il sistema di raccolta domiciliare è più comodo per l'utente che non deve recarsi presso i punti di raccolta stradali (cassonetti), ma solo depositare i rifiuti sotto casa a giorni ed orari prestabiliti; al tempo stesso è meno costoso, perché seppure prevede una raccolta più capillare e quindi un maggiore impiego di personale e mezzi i costi per gli smaltimenti delle frazioni non recuperabile diminuiscono per il fatto che la loro quantità diminuisce sensibilmente e le frazioni differenziate, che possono essere valorizzate, aumentano in quantità e migliorano la qualità incrementando così gli introiti riconosciuti dai consorzi di filiera del CONAI.

Il Comune di Sant'Alessio con Vialone ha avviato un sistema di raccolta del tipo "porta a porta" dall'anno 2012.

Il sistema di raccolta porta a porta ha dato i suoi frutti contribuendo alla differenziazione dei rifiuti prodotti, sia domestici, che non.

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerare, salvo i servizi opzionali, ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'art. 178, 1° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I servizi, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore verificabili, tra le quali lo sciopero delle maestranze, purché effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali, o eventi imprevedibili ed al di fuori del controllo della società gestore (ad es. calamità naturali, etc.). Nei casi di cui sopra nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti indiretti e consequenziali potrà essere avanzata dal Comune nei confronti del gestore in quanto non costituisce inadempienza al contratto il mancato espletamento del servizio per fatti riconducibili a cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili.

Le caratteristiche del servizio di igiene ambientale oggetto di affidamento in house sono puntualmente descritte nello schema di Contratto dei Servizi.

Con riferimento alla definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, si premette che:

- gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico;
- tali obblighi possono essere imposti sia a livello comunitario che nazionale o regionale;
- la Commissione Europea nel Libro verde sui servizi di interesse generale (COM 2003-270) ha individuato una possibile serie di tali obblighi di pubblico servizio:

1. universalità
2. continuità
3. qualità
4. accessibilità
5. tutela degli utenti e dei consumatori

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità. La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi. Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo.

Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- a) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- b) le imprese ed il territorio interessati;
- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- e) le modalità per evitare sovra compensazioni e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi ad investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata.

Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all'utile ragionevole è possibile decidere che gli utili derivanti da altre attività al di fuori del servizio di interesse economico generale debbano essere destinati interamente od in parte al finanziamento del servizio di interesse economico generale.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Dato che la norma citata in premessa fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi. Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce

direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza". La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale". In primis, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza. Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 30 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007). In secundis, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese. Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali. Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni, ex multis, per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale. In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Inoltre, tra gli obiettivi che l'Amministrazione comunale si propone c'è quello di diminuire sensibilmente le quantità di rifiuti urbani o assimilati che vengono destinati allo smaltimento o all'incenerimento, sistemi questi ritenuti ormai altamente impattanti con l'ambiente.

Pur nella consapevolezza che l'azzeramento della produzione dei rifiuti sarà possibile solo in presenza di norme europee che impongano la preventiva "progettazione" del futuro rifiuto secondo stringenti criteri che consentano un riutilizzo economicamente sostenibile del rifiuto stesso, è necessario intraprendere un percorso che si articoli in:

- a. attività di sensibilizzazione finalizzate a coinvolgere l'utenza nel progetto di riduzione dei rifiuti da avviare a discariche o inceneritori;
- b. ricerca, progettazione e realizzazione di sistemi alternativi di riutilizzo/recupero dei rifiuti rispetto all'avvio in discarica/inceneritore.

B.2 SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO PER LA MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRESCELTA (AFFIDAMENTO DIRETTO SECONDO LA FORMULA DELL'IN HOUSE PROVIDING) IN FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ASM S.P.A.

La modalità di affidamento del Servizio di Igiene Ambientale prescelta dalla Amministrazione Comunale è quella dell'affidamento diretto secondo la formula del c.d. "in-house providing" in favore della società a totale capitale pubblico ASM Spa di Pavia.

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatorio che stabilisca alcuni elementi imprescindibili come il metodo tariffario, i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità. La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza. Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale":

nel caso di specie il contenimento dei prezzi. Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo. Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;

2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;

3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;

4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

a) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

b) le imprese ed il territorio interessati;

c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;

d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;

e) le modalità per evitare sovracompenсации e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole. I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi ad investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata. Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all'utile ragionevole è possibile decidere che gli utili derivanti da altre attività al di fuori del

servizio di interesse economico generale debbano essere destinati interamente od in parte al finanziamento del servizio di interesse economico generale.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

B.3 GLI OBBLIGHI DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE

Per il raggiungimento di una maggiore efficacia del servizio ed economica, l'attività programmatica dell'affidamento del servizio generale di gestione dei rifiuti, viene definito contestualmente da un ambito territoriale molto più ampio, della quale fanno parte ben sette comuni del comprensorio pavese.

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale: nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico consistono in:

- obblighi tariffari (applicazione all'utenza di prezzi e condizioni stabiliti ed omologati dalle pubbliche autorità);

- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

Ebbene, perché si giustifichino gli obblighi di servizio pubblico è necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello comunitario, è stato riconosciuto per i servizi di distribuzione di acqua, di gas e di energia elettrica, il servizio di igiene ambientale, la raccolta e la distribuzione della corrispondenza su tutto il territorio nazionale, la gestione di linee aeree non redditizie, il trasporto di malati in ambulanza o l'attività dei grossisti di prodotti farmaceutici, per citare solo alcuni esempi.

È difficile enucleare da tali decisioni un concetto univoco e preciso di interesse economico generale. E' evidente che le fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti debbano essere organizzate e gestite unitariamente; altrimenti, si perderebbe la possibilità di sfruttare le relative sinergie, e qualcuno degli enti finirebbe per generare costi ambientali dei quali non sopporta (almeno non integralmente) l'onere, "scaricandoli" sui Comuni limitrofi (cioè, in contrasto con il principio comunitario del "chi inquina paga", sancito dall'articolo 191, par. 2, del Trattato UE).

Tale visione è conforme a quanto previsto dalla legislazione in materia di rifiuti che prevede la gestione integrata dei rifiuti rispetto alla quale non è ipotizzabile una segmentazione senza imporre costi eccessivamente onerosi e soprattutto senza incidere nell'organizzazione stessa del servizio.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga".

A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. In particolare, lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità di cui all'articolo 182 bis del Decreto Ambientale, al fine di:

- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento;

- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (principio di prossimità), al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 LE RAGIONI SPECIFICHE DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Sant'Alessio con Vialone, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene pertanto che "l'affidamento in house" rappresenti comunque la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa.

C.2 LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 199. In particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 dettava una disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, operando una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma anche letteralmente riproduttiva di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo. Come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26.1.2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma — escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) — ne deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia, oltre che dai provvedimenti della Commissione. A livello nazionale i d.l. n. 174 e 179/2012, in particolare tale ultima disposizione (che richiede fra l'altro la relazione contenuta nel presente documento), pur prevedendo adempimenti ispirati correttamente — alla trasparenza ed all'imparzialità delle scelte amministrative, consentono alle amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita, di optare, motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale di derivazione comunitaria. In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara pubblica per l'individuazione del soggetto gestore; b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato); e) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house". Il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico totalitario. Esso determina quindi in capo all'amministrazione controllante un incisivo potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa; nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò avviene non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo

C.3 LA SUSSISTENZA NEL CASO SPECIFICO, DEI REQUISITI POSTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO

In primo luogo, va osservato che il capitale della Società è totalmente pubblico, in quanto esso è totalmente partecipata da Enti Locali. La Società, inoltre svolge la sua attività a favore del territorio di riferimento. In definitiva, gli Enti Locali hanno quindi il potere di conformare l'azione della Società in modo tempestivo e diretto nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, attraverso gli organi e strumenti statutari. Inoltre:

1. La Società gestisce da anni con buoni livelli qualitativi i servizi pubblici locali di rilevanza economica relativa al ciclo dei rifiuti;
2. La Società, per conto dei Comuni "partecipati" ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati dimostrando incontestabilmente l'efficienza e l'efficacia del proprio operato che sempre ha garantito il più assoluto rispetto delle norme efferenti la tutela dell'igiene e della salute pubblica attestanti anche dal raggiungimento di un'ottima percentuale di raccolta differenziata, oltre che il decoro dei territori comunali;
3. I costi del servizio praticati dalla Società desunti dai piani finanziari annuali per i comuni risultano contenuti e comunque confrontabili con i costi di mercato;

4. La Società mantiene un equilibrio economico finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi sociali in utile;
5. L'affidamento del servizio alla società contribuisce a far sì che la stessa preservi la propria struttura organizzativa e industriale con il fine di consentire la gestione nell'interesse economico e patrimoniale dell'ente di ulteriori servizi pubblici a costi concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie sistemiche nei riguardi dell'attività di cui trattasi; In definitiva, gli Enti Locali hanno quindi il potere di conformare l'azione della Società in modo tempestivo e diretto nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, attraverso gli organi e strumenti statutari.

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE E VERIFICA DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO AD ASM PAVIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI.

L’attività affidata ad ASM Pavia S.p.A., società per azioni a totale partecipazione pubblica, contempla la totale filiera di igiene ambientale, e precisamente raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, spazzamento stradale, gestione piattaforma ecologica, sgombero neve e servizi collaterali.

Il Comune di Sant’Alessio con Vialone ha invece mantenuto direttamente l’imposizione dalla tassa sui rifiuti urbani, affidando l’attività di riscossione a diverso gestore.

I rifiuti prodotti nel 2016, che in alcuni comuni hanno conosciuto un parziale incremento dovuto essenzialmente alla riduzione del cosiddetto “pendolarismo dei rifiuti” verso il Comune di Pavia.

I comuni dell’ambito omogeneo presentano valori di produzione procapite oscillante tra 364 kg/ab e 420 kg/ab con la sola eccezione di San Martino Siccomario dove – anche per la presenza di rilevanti commerciali – la produzione procapite raggiunge i 622 kg/ab.

Tutti i comuni sono caratterizzati da raccolte domiciliari e presentano valori di % RD oscillanti tra il 60% e il 74%, in ogni caso sempre largamente superiori sia alla media provinciale che alla media regionale e anche alla stessa media 2016 di ASM. E’ da osservare che questi comuni hanno anche medie di RD superiori a quelle delle province più prossime come Lodi o Cremona, che avevano da più anni attivati questi servizi.

L’articolazione del servizio pertanto presenta una buona efficienza sotto il profilo ambientale, con bassi quantitativi di rifiuti prodotti ed una raccolta differenziata mediamente elevata, benché migliorabile.

E’ da osservare che le differenze riscontrabili tra i diversi comuni in relazione ai risultati di raccolta differenziata non risultano connessi alla quantità di servizio erogato. I due comuni con maggiori rese di raccolta differenziata presentano servizi standard con raccolte quindicinali della carta e del vetro. Con la ricordata eccezione di San Martino Siccomario, anche la ripartizione merceologica delle raccolte appare coerente e costante nei vari comuni.

Particolarmente elevata è l’incidenza del verde che comporta non marginali costi di raccolta e smaltimento, mentre vi sarebbero grandi opportunità di prevenzione attraverso l’autocompostaggio, con una riduzione complessiva dei costi e una ripartizione più equa tra i cittadini

Il costo complessivo annuo, rapportato agli abitanti, oscilla tra 65 e 84 €/ab, con un valore medio ponderato di 45 €/ab di canone e di 75,9 €/ab di costo complessivo che include smaltimenti e servizi accessori non ricompresi nel canone. I valori sono tutti al netto di Iva.

Anche in questo caso i costi complessivi del servizio, al netto di iva, sono significativamente più bassi di quelli medi della Provincia di Pavia (116 €/ab) e di province contigue come Lodi (95 €/ab) o Cremona (104 €/ab).

Pur non essendo possibile una comparazione specifica sui canoni al netto dello smaltimento con altre aree territoriali, i costi di accesso agli impianti di trasformazione biologica e di smaltimento finale risultano nell’area pavese omogenei con quelli delle altre aree del sud Lombardia, anche per la mancanza di impianti propri.

Complessivamente il servizio in house in questi comuni presenta migliori prestazioni sia ambientali che economiche.

L’integrazione in ASM Pavia dei servizi di gestione dei rifiuti dei diversi comuni confinanti e prossimi consente ovvie sinergie logistiche e di personale, permettendo una più efficiente gestione dei turni, che non potrebbero essere altrimenti garantiti.

E’ da osservare che tutti i comuni della provincia di Pavia scontano anche una minore incidenza delle spese generali, per i criteri di riallocazione impiegati da ASM Pavia. Ma, in ogni caso, un diverso criterio di ripartizione delle spese generali (quelle cioè completamente esterne al funzionamento del servizio, essendo invece ricomprese tutte le spese di direzione e coordinamento) non potrebbe determinare aumenti mediamente superiori al 5-6%, pertanto sempre largamente vantaggiosi rispetto alle altre aree comparabili.

La differenza nei costi registrata tra i vari comuni è imputabili a tre ordini di ragioni:

- la diversa quantità di servizio reso, come frequenza di raccolta e tipologia di servizio (in particolare il conferimento in piazzola o la raccolta a domicilio di verde e ingombranti)
- la diversa efficienza del servizio dovuta al livello di concentrazione dei centri abitati e delle utenze domestiche e non domestiche, a fronte di comuni costituiti da una pluralità di centri e nuclei abitati e case sparse
- la presenza di costi “storici” ereditati da precedenti gestioni

L’analisi più accurata dei costi, in termini ore/uomo e ore/mezzo destinati ai vari comuni, ha consentito di valutare come “grosso modo” coerenti e fondati gli scostamenti pre-esistenti dei canoni di servizio. Il valore più elevato di canone è peraltro nell’unico comune che ha effettuato una gara.

Di conseguenza, il processo di armonizzazione dei costi sarà principalmente basato sulla predisposizione di uno specifico prezzario, con costi analitici per quantità di servizio, che sarà progressivamente adottato in caso di cambiamento nell'organizzazione dei servizi stessi.

L'adozione di una tariffa "unica" o almeno di una tariffa "omogenea" di ambito, pur condivisa come orientamento generale, potrà essere implementata solo a seguito della costituzione di autorità d'ambito.

L'obiettivo perseguito, anche attraverso la revisione dei meccanismi contrattuali – che comunque dovranno sempre garantire la copertura dei costi integrali del servizio – è quello di spalmare l'efficientamento ottenuto da ASM sui comuni che raggiungono più elevate percentuali di raccolte differenziate avviate a riciclo.

Concretamente tale obiettivo è perseguito con tre misure:

a) Recupero di produttività pari allo 0,75% annuo per ciascuno dei primi tre anni (nel 2018 0,75% in meno sul canone 2017, nel 2019 1,5 in meno sempre sul canone di riferimento 2017, nel 2020 2,25% in meno sul canone 2017), con verifica al termine del triennio per valutare, anche sulla base degli efficientamenti complessivi di ASM, ulteriori opportunità di recupero produttività.

b) Restituzione quota parte dei ricavi da cessione carta e plastica: la restituzione del 50% del ricavo netto dalla cessione di carta e plastica per i comuni che superino complessivamente il 65% di RD e conseguano un tasso di raccolta di carta e plastica pari rispettivamente a circa il 9% e il 5% del totale del rifiuto (un valore oggi incontrato da almeno il 25% dei comuni che superano il 65%).

c) Premio per RD. L'abbattimento annuo dell'incremento legato al costo della vita (indice Istat FOI) di una percentuale variabile tra 0,5% e 3% a seconda che i valori siano superiori al 60% o al 75% di RD.

In anni di bassa inflazione ciò significa avere una stabilizzazione o addirittura una riduzione annua costante dei costi del canone.

Valutate dunque positivamente nel loro complesso la convenienza delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento rispetto alle medie rilevate sul territorio (costo medio pro capite), ai risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata, di tutela ambientale e di sensibilizzazione dell'utenza, si ritiene che i servizi di igiene ambientale, così come strutturati, risultino rispondenti alle volontà dell'Amministrazione Comunale, alle necessità dell'utenza e congrui nei costi.

I capillari servizi di pulizia manuale e meccanizzata delle strade, aree pedonali, piste ciclabili e di raccolta domiciliare dei rifiuti hanno soddisfatto le attese dell'utenza non rilevando lamentele della stessa né disservizi.

Il servizio di igiene ambientale per il periodo dei precedenti anni è stato eseguito dalla Società ASM S.p.a. di Pavia (PV) in modo soddisfacente e pienamente rispondente alle aspettative ed ai bisogni dell'Amministrazione Comunale, permettendo al Comune di Sant'Alessio con Vialone di entrare nell'elenco della Provincia di Pavia, tra i comuni Virtuosi nella raccolta differenziata.

Inoltre, nel periodo pregresso di affidamento in-house dei servizi di igiene ambientale alla Società ASM Spa di Pavia, l'ufficio tecnico non ha mai sanzionato o richiamato formalmente la Società per rilevare disfunzioni nello svolgimento dei servizi, osservando anzi accuratezza e impegno da parte del personale addetto nello svolgimento degli stessi oltre a un atteggiamento di massima collaborazione con gli uffici preposti al controllo (Servizi Tecnici e Polizia Locale).

Si ritiene che l'affidamento dei servizi in esame debba essere effettuato per un periodo almeno di sette anni (01 aprile 2018 – 31 marzo 2025) al fine di garantire alla Società gli ammortamenti degli investimenti effettuati e al Comune la garanzia della qualità del servizio offerto per un arco temporale e ad un prezzo congrui.